



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente, relatore,
Dr.ssa Carla Santese	Consigliere,
Dr.ssa Anna Chiara Giammusso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3898/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 22.03.2022 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, della legge 17.7.2020 n.77 e vertente

tra

██████████ (c.f. ██████████) elettivamente domiciliato in Roma alla Via ██████████ n° ██████████ presso lo Studio dell'Avv. ██████████ (c.f. ██████████) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- appellante -

c/

POSTE ITALIANE S.p.A. (p.iva 01114601006), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) e dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) e dom.ta in Roma, viale Europa n.190 presso la Direzione Affari Legali di Roma di Poste Italiane, giusta procura in atti;

- appellata -

Oggetto: Impugnazione in Appello della ordinanza del Tribunale di Roma resa in data 13.05.2021 nel proc. R.G. n. 42944/2020 (pagamento buoni postali).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La vicenda processuale veniva così riassunta dall'ordinanza resa dal Tribunale di Roma e qui appellata:

“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 12 agosto 2020, [REDACTED] ha chiesto l'accertamento giudiziale del proprio diritto ad ottenere dalla soc. Poste Italiane S.p.A. il rimborso di venti buoni fruttiferi postali muniti di clausola “Pari Facoltà di Rimborso”, di cui risulta cointestatario ed unico possessore, in seguito al decesso del padre [REDACTED] e della zia [REDACTED] cointestatari degli stessi buoni; con conseguente condanna della soc. Poste Italiane S.p.A. al rimborso di €. 104.202,03#, oltre ad interessi, al risarcimento del danno da ritardato pagamento, alla refusione dei compensi professionali e spese generali; nonché condanna della stessa società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. .

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto l'efficacia della clausola “Pari Facoltà di Rimborso”, nonostante il sopravvenuto decesso di due dei cointestatari dei buoni fruttiferi postali, e ha quindi sostenuto di avere diritto a chiedere il rimborso dell'importo ivi trascritto, dietro presentazione degli stessi buoni, sulla base della loro natura di documenti di legittimazione.

La soc. Poste Italiane S.p.A., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 1° maggio 2021, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria, in mancanza di dichiarazione di successione, di quietanza congiunta degli eredi e di procure per i non intervenienti; in via subordinata, ha chiesto l'autorizzazione al pagamento al [REDACTED] dell'importo di sua spettanza, con conseguente liberazione da ogni responsabilità”.

La causa veniva poi decisa dall'adito Tribunale di Roma con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. depositata in data 13.05.2021, che rigettava la domanda e condannava il [REDACTED] alle spese di lite.

Con citazione notificata in data 20.06.2021 il sig. [REDACTED] ha proposto appello deducendo e sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedendone la riforma onde vedere accertato il suo diritto al rimborso dell'intero importo dei buoni postali a suo nome.

Si é costituita in questo grado Poste Italiane S.p.A. ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 22.03.2022, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 221 comma 4, legge 17.07.2020 n.77 “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento“, ed all'esito, precisate le conclusioni mediante deposito di foglio di p.c. come sopra



riportato, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche (gg. 20 + 10).

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare la società appellata ha ribadito, come già evidenziato in primo grado, l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione vertendosi in materia di contratti bancari e finanziari ricadenti nell'ambito del D. Lgs. n. 28/2010, combinati commi 1 bis, 2 e 4 dell'art. 5, così come modificato dalla L. 98/13, sulla base dei quali risultava obbligatoria la Mediazione non preventivamente espletata.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta,

La controversia avente ad oggetto il pagamento di un buono postale fruttifero, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei «contratti bancari», perché, come ritenuto dalla giurisprudenza, il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione dei titoli in discorso può essere considerato un contratto di deposito fruttifero, la cui regolazione non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex artt. 1339 e 1374 c.c. da un atto d'imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato (cfr. Cass. 16.12.2005 n. 27809: "*i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*").

In merito ai rilievi sollevati dall'appellante giova riportare la decisione del Tribunale:

"Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, ritiene il giudicante che la domanda attorea sia infondata e vada respinta.

È pacifico che i buoni fruttiferi postali muniti della clausola "Pari Facoltà di Rimborso" legittimino ciascuno dei cointestatari ad esigere il pagamento immediato, dietro presentazione del titolo, senza la necessità della presenza o del consenso degli altri cointestatari.

Risulta, tuttavia, discussa l'efficacia di tale clausola, nell'ipotesi di decesso di un cointestatario, dovendosi in tal caso valutare, sulla base della



normativa dettata in materia, se il portatore abbia o meno il diritto di chiedere il rimborso immediato.

Orbene, i buoni fruttiferi postali, di cui si chiede il rimborso in questa sede, sono stati emessi anteriormente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Tesoro 19.12.2000, sicché risulta ad essi applicabile il d.P.R. n. 256/1989.

Non ha, tuttavia, portata dirimente la norma di cui all'art. 208 del d.P.R. n. 256/1989 – a mente della quale “I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione” – dal momento che essa stabilisce solo il principio della rimborsabilità “a vista” dei buoni fruttiferi postali, non anche le modalità di rimborso dei buoni nel caso di decesso di un cointestatario.

In altri termini, la rimborsabilità “a vista” esprime soltanto la possibilità di ottenere il pagamento con immediatezza e senza differimenti, ma non esclude certo l'onere di assolvere le condizioni normativamente richieste per ottenere il rimborso.

L'art. 203 del d.P.R. citato stabilisce che “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”: ne deriva l'applicabilità delle norme dettate per i libretti di risparmio postale anche ai buoni postali fruttiferi, salve le norme derogatorie dettate specificamente per questi ultimi (norme derogatorie tra le quali non può annoverarsi il citato art. 208 sulla rimborsabilità a vista dei buoni dal momento che, ai sensi dell'art. 152 d.P.R. anche i libretti sono normalmente rimborsabili a vista).

Alla luce di quanto testé esposto, la disciplina applicabile al caso di specie risulta essere quella posta dall'art. 187 del d.P.R. n. 256/89, dettata in materia di libretti di risparmio postale, che stabilisce la necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto in caso di libretto cointestato ad una persona deceduta (“Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”).

Difatti, la ratio di tale norma, ossia quella di garantire i diritti dei successori del cointestatario defunto, risulta ragionevole anche al fine di disciplinare il caso dei buoni fruttiferi postali cointestati.

Sulla base della normativa così ricostruita, dunque, appare evidente che, nel caso di buoni fruttiferi postali con clausola “Pari Facoltà di Rimborso” cointestati a più persone, di cui alcune decedute, il rimborso dell'importo ivi menzionato richieda la quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto (cfr. Cass., 10.06.2020, n. 11137, Corte d'App. di Roma, 25.01.2021, n. 1544, Corte d'App. di Roma, 25.01.2018, n. 557). - Questo Giudicante non



ignora, peraltro, l'opposto orientamento a mente del quale tale clausola conserva efficacia anche nel caso di decesso dei cointestatori dei buoni, con conseguente diritto di ciascuno dei contitolari e portatore del titolo a chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, ciò al fine di rispettare la loro natura di documenti di legittimazione, quindi la loro funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, senza incorporare alcun diritto cartolare (cfr. Corte d'Appello di Milano, 25.10.2017, n. 4504; Coll. Coord. A.B.F., 10.10.2019, n. 22747, Cass., 03.06.2014, n. 12385).

Il principio di diritto ora enunciato, tuttavia, non considera l'assenza di una norma specifica per la fattispecie in esame ed omette di prendere in considerazione l'interesse del cointestatario defunto, quindi dei soggetti che gli succedono nella titolarità del diritto di credito menzionato nei buoni fruttiferi postali.

La soluzione ermeneutica ricostruita sulla base della normativa contenuta nel d.P.R. n. 256/89 risulta, inoltre, suffragata dal confronto con la norma dell'art. 48, comma 4, del T.U. sull'imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. n. 340/1990), ai sensi del quale la società debitrice di una persona defunta non può compiere alcuna operazione sui titoli trasferiti mortis causa in assenza della dichiarazione di successione ("Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono, provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"). Orbene, qualunque natura giuridica si attribuisca ai buoni fruttiferi postali, è incontrovertibile che essi documentino un diritto di credito, di cui sono titolari i cointestatori, nei confronti della società emittente, Poste Italiane S.p.A. - Nell'ipotesi di decesso di un cointestatario, il relativo diritto di credito entra, dunque, a far parte della comunione ereditaria, da cui deriva la necessità di determinare la quota a ciascuno spettante (cfr. Cass., 28.11.2007, n. 24657).

La clausola "Pari Facoltà di Rimborso", riportata sugli stessi, attribuisce a ciascuno dei contitolari il diritto di esigere il rimborso dell'importo ivi menzionato, dietro riconsegna del documento, in via autonoma rispetto agli altri cointestatori, sulla base della natura solidale dell'obbligazione sottostante.

Ebbene, riconoscere l'efficacia di tale clausola, nonostante il decesso di un cointestatario, determinerebbe una grave lesione dei diritti di coloro che succedono al cointestatario defunto nella titolarità del diritto di credito.



Nella fattispecie in esame, la mancanza di una dichiarazione di successione e di una quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto legittima la soc. Poste Italiane S.p.A. a rifiutare il pagamento richiesto, rilevato anche che alcuni dei buoni in esame risultano ancora fruttiferi, non essendo ancora scaduti, sicché autorizzare il loro rimborso immediato lederebbe la libertà di scelta degli altri cointestatari, comprensiva del diritto di attendere la scadenza dei buoni, ai fini della maturazione integrale degli interessi. Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda, rendono superfluo l'esame delle contestazioni sollevate dal ricorrente in merito alla quantificazione degli interessi relativi ai buoni contestati. In ultimo, il principio processuale della "ragione più liquida", che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, che definisce il giudizio, prima delle questioni preliminari o pregiudiziali, permette di superare la questione dell'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, ciò in considerazione della portata assorbente della questione di merito analizzata (cfr. Cass., 8.5.2014, n. 9936)".

L'appello proposto dal sig. [REDACTED] è fondato poiché le ragioni esposte dal tribunale non possono trovare conferma e questo alla luce del recente arresto dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24639/2021, ha affermato che:

«In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina».

Risulta evidente, anche in doverosa applicazione dei principi sul giusto processo e sull'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali, che tale autorevole affermazione di principio renda del tutto legittima la pretesa che a suo tempo venne azionata dal sig. [REDACTED] in relazione ai buoni postali risultanti emessi anche a suo nome e con facoltà di pari rimborso tra i cointestatari.

Il che determina che la sentenza di primo grado debba essere totalmente riformata, con conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. al rimborso della somma totale di €. 104.202,03#, a favore dell'appellante, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo (missiva 12.4.2019).

Non vi sono gli estremi per una condanna al maggior danno ex art.1224 comma 2 c.c. in difetto di prova sulla esistenza di un danno ulteriore rispetto all'importo degli interessi legali.



Va rigettata, infine, la domanda di condanna della società appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non ricorrendo, nella specie, gli estremi della colpa processuale.

Di conseguenza la società appellata deve essere condannata, in virtù della totale soccombenza, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, a favore dell'appellante, e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 10.3.2014 n.55 aggiornati col d.m. 37/2018) che, per le cause avanti al Tribunale consentono un compenso totale di € 6.680,00; e per quelle avanti alla Corte di Appello, consentono un compenso totale €. 9.515,00 (oltre le spese vive documentate e le spese generali forfettarie) – il tutto così determinato:

- scaglione di valore di questa causa è quello tra € 52.000,01/260.000,00;
- fasi processuali tenutesi in primo grado = n.1 (studio controversia) + n. 2. (introduttiva) + n. 3 (trattazione);
- fasi processuali tenutesi in questo grado: n.1 (studio controversia) +n.2. (introduttiva) +n.4 (decisoria);
- importi applicati = I° grado: medi fasi n.1 e 2 – minimi fase. n. 3. – II° grado: medi tutte le fasi.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 13.05.2021 (repert. N.9273/2021) nel procedimento rubricato al N. 42944/2020 R.G. - proposto da [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane S.p.A.:

a) in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma dell'ordinanza appellata, **Condanna** Poste Italiane S.p.A. al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di €. 104.202,03#, con aggiunta degli interessi al tasso di legge a decorrere dalla data del 12.4.2019 (messa in mora) sino al saldo effettivo;

b) Condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante nei due gradi di giudizio, liquidandole:

per il I° grado in € 6.680,00 di compenso professionale ed in €. 259,00 di spese (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IIVA ed il CAP come per legge;



per il II° grado in € 9.515,00 di compenso professionale ed in €. 569,25 di spese (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IIVA ed il CAP come per legge.

Così decisa in Roma il 2.05.2022.

Il Presidente, estensore
(dr. Giuseppe Lo Sinno)

